



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado  
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Via Garubbio, 43  
35020 Codevigo (Pd)  
Tel. 0495817860 - Fax 0495817883  
Codice Fiscale: 80013420288  
e-mail: [pdic87000x@istruzione.it](mailto:pdic87000x@istruzione.it)

Cod. Mecc. PDIC87000X

[www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it](http://www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it)

Codice Univoco Ufficio: UFNJ9A

pec: [pdic87000x@pec.istruzione.it](mailto:pdic87000x@pec.istruzione.it)

### REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

#### PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Solo in un clima di serena collaborazione, nel rispetto dei reciproci doveri, si creano le premesse di rapporti autentici, si favorisce la partecipazione, si fa della scuola un ambiente educativo.

Il presente regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Il regolamento tiene altresì conto della direttiva n. 16/2007 del 15/03/07 in materia di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

(rif. Art. 1 comma 2.4 del DPR n. 249 del 24/06/98 dello STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI e modifiche apportate dal DPR n. 235 del 21/09/2007)

#### PRINCIPI E FINALITA'

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Tutte le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente.

## **APPLICAZIONI**

### **Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi**

- S1.** Richiamo verbale
- S2.** Consegna da svolgere in classe
- S3.** Consegna da svolgere a casa
- S4.** Ammonizione scritta sul libretto personale
- S5.** Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto personale e firmata dal dirigente o suo delegato
- S6.** Allontanamento dalle lezioni con sospensione da uno a tre giorni
- S7.** Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni
- S8.** Allontanamento oltre i quindici giorni
- S9.** Allontanamento fino al termine delle lezioni[1]
- S10.** Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo

### **Soggetti competenti a infliggere la sanzione**

- 1 - Il docente può irrogare le sanzioni da **S1** a **S5**, con integrazione del dirigente per **S6**.
- 2 - Il Consiglio di classe[2] può irrogare le sanzioni da **S1** a **S7**. E' convocato dal dirigente in base alla mancanza o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio.
- 3 - Il Consiglio di istituto irroga le sanzioni da **S8** a **S10**. Viene convocato dal dirigente scolastico su richiesta del Consiglio di classe.

### **Modalità di irrogazione delle sanzioni**

- 1 - Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per le sanzioni da **S1** a **S5**; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori, quando possibile, per le restanti sanzioni.
- 2 - Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.
- 3 - L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
- 4 - Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica[3]. La sanzione alternativa deve essere accettata per iscritto dai genitori.

5 - L'allontanamento dalle lezioni è comunicata per iscritto ai genitori, a cura del dirigente scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.

6 - Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

### **Corrispondenza mancanze-sanzioni**

- S1 – S5**
- ritardi ripetuti;
  - ripetute assenze saltuarie;
  - assenze o ritardi non giustificati;
  - mancanza del materiale occorrente;
  - non rispetto delle consegne a casa e a scuola;
  - utilizzo non autorizzato del cellulare o di qualunque altro dispositivo atto a registrare e/o riprodurre immagini e suoni.
- S1 – S6**
- disturbo delle attività didattiche;
  - falsificazione di firme o di contenuti di comunicazioni;
  - omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa, danneggiamenti.
- S5 – S6**
- linguaggio irrispettoso e offensivo.
- S6 – S8**
- violenze fisiche e psicologiche verso gli altri[4];
  - utilizzo del cellulare o di qualunque altro dispositivo atto a registrare e/o riprodurre immagini e suoni, lesivo della dignità personale e non rispettoso della privacy.
- S7 – S10**
- reati e compromissione dell'incolumità delle persone; violenze reiterate.

### **Ricorsi**

1 - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.

2 - L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

3 - L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

### **ORGANO DI GARANZIA**

1 - L'organo di garanzia interno della scuola è composto da due docenti + un supplente indicati dal Collegio dei docenti, da due genitori + un supplente eletti dal Consiglio di Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

2 - L'organo di garanzia resta in carica quanto il Consiglio d'Istituto e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

## **Regolamento dell'organo di garanzia**

1. La convocazione dell'organo di garanzia spetta al dirigente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'organo di garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Non è prevista l'astensione, che invece è obbligatoria quando membri dell'Organo abbiano irrogato la sanzione o siano i genitori di studenti coinvolti nell'impugnazione.
5. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
6. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
8. L'esito del ricorso può essere impugnato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

---

## Note

[1] La nota MIUR 31 luglio 2008 prot. 3602/P0 precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'anno scolastico.

[2] Si intende l'organo collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, cfr. nota MIUR citata.

[3] La medesima nota esemplifica: attività di volontariato, di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e archivi, la produzione di elaborati, ecc. "Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa." (ivi)

[4] La nota MIUR citata così esemplifica il campo d'applicazione della sanzione, rispetto cioè ai "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale).

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N° 06 DEL 16/01/2014  
MODIFICATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N° 41 DEL 20/12/2018**